

UNIONI CIVILI

DESCRIZIONE

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, alla presenza di due testimoni. La richiesta può essere presentata in qualsiasi Comune.

REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Cause impeditive

Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

- sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
- sia stata dichiarata l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- sussistano tra le parti rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all'art. 162 del codice civile.

In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.

Il cognome

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile.

Diritti e doveri

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Scioglimento dell'unione civile

L'unione civile si scioglie:

- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all'articolo 3 n. 1) e n. 2) lett. a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all'ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;

RICHIESTA E COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

Fase istruttoria

Le persone interessate devono comunicare i propri dati per consentire all'Ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando ciascuna il [modulo di comunicazione dati](#).

Al modulo deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità. Il modulo può essere trasmesso:

- via email all'indirizzo demografici@comune.pianiga.ve.it o via pec all'indirizzo demografici@comune.pianiga.ve.it;
- via fax al numero 041/468861;
- oppure consegnato direttamente all'Ufficio dello Stato Civile;

Il cittadino straniero deve presentare all'Ufficio dello Stato Civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell'unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'Ufficio dello Stato Civile fisserà la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo contatto con gli interessati.

Redazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile

Entrambi le parti devono presentarsi all'Ufficio dello Stato Civile nel giorno prestabilito, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile.

L'Ufficiale dello Stato Civile redigerà quindi apposito processo verbale dove indicherà la data, concordata con le parti e comunque non prima di 15 giorni, per la sottoscrizione del successivo atto di costituzione di unione civile.

Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento

identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

Redazione del processo verbale di costituzione di unione civile

Nel giorno concordato con l'Ufficio dello Stato Civile, entrambe le parti alla presenza di due testimoni, dovranno rendere all'Ufficiale dello Stato civile, dichiarazione di voler costituire tra loro una unione civile.

Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete.

Redazione del processo verbale di mancata comparizione

La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L'Ufficiale dello Stato Civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni, ove presenti, e lo archiverà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.

COSTI

Non sono previsti costi per l'iter amministrativo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.
- DPCM n. 144 del 23 luglio 2016 “Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

PER INFORMAZIONI: UFFICIO DELLO STATO CIVILE

Indirizzo: Piazza San Martino, n. 1 – 30030 – Pianiga (VE)

Telefono: 041-519.62.16/14

Fax: 041-469460

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30, il sabato dalle 9:00 alle 12:30 e giovedì pomeriggio dalle 17:00 alle 18:00

Mail: demografici@comune.pianiga.ve.it

PEC: demografici@comune.pianiga.ve.legalmail.it